

Applicativo:	GISREDDITI MODCU
Versione:	25.00.0c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	18.02.2025

Gentile cliente,
 La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI.
 Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)
 Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di Aggiornamento 25.00.0c00 (Aggiornamenti software\2025\GISMODCU - GisModCU 25.00.0c00 Aggiornamento 25.00.0c00)





COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	25.01.1c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	25.01.1c00/A

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file ***GISMODCU_Com_2500c0_fsetup0*** dall'area riservata del sito *ranocchi.it*
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del ***server o locale***
5. Selezionare la ***sigla*** da aggiornare (es.: LSPAGHE)
6. Selezionare il tasto ***installa*** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

N.B.: quest'anno la compilazione del Quadro CT, qualora sia da inviare, è a compilazione manuale; vedere pagina 5 delle presenti note.

Ricordiamo che **venerdì 21 febbraio 2025, dalle 10:00 alle 12:00** si terrà il corso di formazione relativo alla Certificazione Unica.

L'utente può utilizzare il seguente link per collegarsi alla sessione.

<https://www.youtube.com/watch?v=7YnAAsUud3A>

SOMMARIO

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – MODCU2025.....	3
<i>Particolarità per sostituzione e/o annullamento</i>	6
<i>Revisione Programmi</i>	7
• <i>Indennità tredicesima mensilità (Bonus Natale)</i>	9
• <i>Regole di prelievo “lavoro sportivo”</i>	19
• <i>Regole di prelievo “Compensi a Terzi”</i>	21
IMPLEMENTAZIONI.....	21
<i>Prelievo arretrati anni precedenti</i>	21
INSTALLAZIONE APPLICATIVO	22
<i>Nuova installazione</i>	22

CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – MODCU2025

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15/01/2025 ha approvato la nuova Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e contributi previdenziali e assistenziali CU 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

- entro il **16 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il **31 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770);
- entro il **31 ottobre** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.



APPLICATIVO

Nel dettaglio, in merito al prelievo dei precompilati al **16 marzo**, vengono prelevati tutti i **Quadri LD** che hanno redditi imponibili e tutti i **Quadri LA** che hanno la **causale** uguale a M, N2 e N3 M2, O, V1, J e V2 oppure che hanno il “**Tipo rapporto**” uguale a 9 o da D1 a D7.

In merito al prelievo dei precompilati al **31 marzo** vengono prelevati tutti i restanti Quadri LA rimasti non inviati.

In merito al prelievo senza precompilata vengono prelevati tutti i Quadri LD che non rientrano nella prima condizione.

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per eventualmente selezionare le dichiarazioni da inviare entro il 16 Marzo, 31 Marzo o entro il 31 Ottobre, nella procedura GIS MODCU è possibile selezionare se si vogliono prelevare solo le dichiarazioni per le quali l’Agenzia delle Entrate dovrà emettere la dichiarazione 730 Precompilata e che quindi hanno la scadenza, come invio telematico, il 16 Marzo o il 31 Marzo oppure solo le dichiarazioni senza l’obbligo di precompilata e che quindi hanno la scadenza “teorica”, come invio telematico, il 31 Ottobre (scadenza del modello 770) oppure tutte le dichiarazioni senza alcuna distinzione tramite l’apposito combo-box <CU precompilata>:





Figura 1


Ovviamente, se viene creato un invio con solo le dichiarazioni CU soggette a precompilata, dovrà essere poi creato un ulteriore <Progressivo invio> con le restanti dichiarazioni.

N.B.: gli utenti che volessero suddividere anche i Quadri LD dai Quadri LA è possibile procedere analogamente creando più <Progressivi invio> prelevando esclusivamente i Quadri interessati.



Eventuali correzioni possono essere effettuate entro 5 giorni dalla data di invio principale e quindi fino al limite del **21 marzo** o **05 aprile**.

Di seguito gestione del Modello CU (MODCU)



Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

ATTENZIONE: Quest’anno non è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’archivio da utilizzare per il controllo dell’obbligo di compilazione del Quadro CT.

Di conseguenza il programma **non** è in grado di stabilire in automatico l’obbligo o meno della presentazione del quadro CT.

Tale controllo ed eventualmente la compilazione del quadro deve essere fatta dall’utente qualora per il sostituto d’imposta non sia mai stata effettuata la comunicazione relativa o l’eventuale invio del modulo CSO, per le nuove aziende costituite nell’anno 2024.

A tale scopo è possibile accedere nell’area delle utility del sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali dell’utente “Intermediario” al seguente link :

<https://portale.agenziaentrate.gov.it/StrumentiWeb/utility>

ed inserire il codice fiscale del sostituto d’imposta da verificare.

Ti trovi in: [Utility](#) / **Strumenti di verifica**

Verifica sostituto d'imposta per la ricezione dei modelli 730-4

Il servizio, riservato ad intermediari e CAF idonei a prestare assistenza fiscale, consente di verificare i sostituti d’imposta che hanno validamente presentato nei precedenti Certificazione Unica.

Inserire il codice fiscale del sostituto d’imposta da verificare.

Codice fiscale del sostituto d’imposta:

Verifica

Certificazione Unica 2025 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (Quadro LD), alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Quadro LA) nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi (Quadro LB).

Si precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata **per le quali la scadenza, come sopra descritto, è posticipata.**

La Certificazione Unica è suddivisa in due modelli e cioè nel modello **"Ordinario"** e nel modello **"Sintetico"**.

Il modello **"Ordinario"** è la copia che rimane in azienda e contiene tutti i dati del Quadro LD del modello 770 che deve essere inviato telematicamente entro il 16 Marzo.

Il modello **"Sintetico"** è, di fatto, l'originale e la copia da consegnare al percipiente.

Per il dettaglio relativo alla gestione del nuovo modello CU 2025 si rimanda al manuale allegato "Certificazione Unica 2025" e presente anche all'interno delle schede operative Gis.

Particolarità per sostituzione e/o annullamento

Relativamente al **Firmatario Dichiarazione:**

- Particolare modalità della presente sezione è riservata alla ipotesi di **sostituzione e/o annullamento di** una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto.

In questa particolare ipotesi è necessario:

- barrare la nuova casella "Casi particolari";
- riportare nella casella "Codice fiscale" il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
- non compilare la casella "Codice carica";
- riportare obbligatoriamente nella casella "Codice fiscale società o ente dichiarante" il codice fiscale del nuovo sostituto;
- riportare nelle caselle "Cognome" e "Nome" i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

Si precisa che in questa ipotesi, nella precedente sezione "Dati relativi al sostituto" devono essere indicati i dati relativi al sostituto estinto.

In **Gis ModCU** per ottenere l'esposizione di cui sopra, **solo per le certificazioni sostitutive/annullate**, è necessario attivare l'apposito check "Casi particolari" presente nei dati sostituto, sezione "Dati relativi al rappresentante".

Anno
 Codice sostituto d'imposta #
 Progressivo invio Tipo di comunicazione CU precompilata

Dati relativi sostituto

Codice anagrafe Codice ditta Data variazione storica
 Ragione sociale Nome
 Codice fiscale
 Comune Residenza Cap Provincia
 Indirizzo Residenza Eventi ecc.
 Codice Ateco
 Codice ATECO-07 FABBRICAZIONE DI ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFFICIO E NE
 Codice ATECO-25 FABBRICAZIONE DI ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFFICIO E NE

Recapiti Non stampare / generare
 Telefono o Fax
 Email

Dati relativi al rappresentante

Casi particolari .
 Codice anagrafe Nome
 Cognome
 Codice fiscale Codice fiscale società' o ente dichiarante
 Carica

Firma della dichiarazione

Firma Data

Revisione Programmi

Tra le **principali novità** da segnalare della CU 2025 relative al **Frontespizio**:

- **Categorie particolari** (punto 8)
Eliminate le seguenti categorie particolari:

A	Pensionati
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)
T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)

V	percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)

- **Luogo di attinenza** (punto 42)

Nuova casella da barrare nel caso in cui al precedente punto 41 è stato riportato il luogo di attinenza. Tale compilazione è obbligatoria in presenza di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera.

In **Gis ModCU** la casella è **manuale**.

- **Frontaliere** (punto 46)

Nuova casella da barrare in presenza di frontalieri svizzeri.

In **Gis ModCU** la casella è **manuale**.

Tra le **principali novità** da segnalare della CU 2025 relative **Quadro LD - "Dati fiscali"**:

– **Punti 451, 452, 453 e 454** della CU – Frontalieri Svizzeri:

Nuove caselle utili a contenere il nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83 richiamando l'art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.

Per il dettaglio vedere le istruzioni Ministeriali.

In **Gis ModCU** le caselle sono **manuali**.

– **Punti 462** della CU – Redditi esenti:

Nuove codifiche relative ai redditi esenti lavoratori impatriati:

- 16 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023;
- 17 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

In **Gis ModCU** i nuovi codici **sono automatici**

Le scelte effettuate nel programma GisPaghe (Folder 4 - IRPEF che determinano l'implementazione automatica dei predetti codici, sono quelle evidenziate nella seguente schermata:

- **Punti 671, 672 e 673 della CU – Prestazioni aggiuntive del personale sanitario:**

Nuove caselle utili a contenere quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto - legge 7 giugno 2024, n. 73 è stata prevista un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento sui compensi erogati relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

In **Gis ModCU** le caselle **sono manuali**.

- Indennità tredicesima mensilità (Bonus Natale)
- **Punti da 721 a 731 della CU – Indennità tredicesima mensilità**

Nuove caselle utili a contenere quanto stabilito dall'articolo 2-bis del decreto - legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e successivamente modificato dal decreto-legge del 14 novembre 2024, n. 167, ha stabilito che venga erogata per l'anno 2024 una indennità per un importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari situazioni economiche e familiari, individuate sulla base di specifici criteri.

In particolare:

- **Punto 721** utile a contenere il reddito di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al fine di verificare che l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore alla relativa detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Tuir. Per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle mance, si ritiene che il reddito di lavoro dipendente assoggettato ad imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati ordinariamente per la verifica della capienza dell'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

- **Punto 723** utile a contenere l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente.
- **Punto 724** utile a contenere l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
- **Punto 725** utile a contenere l'ammontare dell'indennità precedentemente erogata, ma che è stata recuperata entro le operazioni di conguaglio.
- **Punto 726** utile a contenere il numero di giorni di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 comma 1 del Tuir.

Il punto 726 va compilato sempre se presente il campo 723 724 o 725 e non deve risultare superiore al campo 6. Nel caso in cui nel presente punto siano considerati anche giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, riportare nelle annotazioni (cod. CI) la data di inizio e la data di fine rapporto per ciascun rapporto di lavoro.

- **Punti da 727 a 730** utile a contenere le stesse informazioni di cui dal punto 721 a 725, ma riferiti ad un eventuale datore precedente.
- **Punto 731** utile a contenere il codice fiscale del datore precedente.

In Gis ModCU le caselle sono automatiche.

APPLICATIVO

ESEMPIO 1

Il dipendente per cui si è prodotto il seguente esempio rientra nel caso in cui gli sarebbe spettato il "Bonus Natale", ma non gli è stato erogato.

1 Redd. / Riten.	2 Ass. fisc.	3 Ass. fisc.	4 Ass. fisc. / Oneri	5 Detraz. e cred.	6 Previd. comp. / Oneri	7 Altri dati
8 Redd. assog. a riten. I.SU	9 Comp.	10 Cong.	11 Premi ist.	12 Eamil.	13 Rimb. no tassaz.	14 Part. tip. redd.
Indennità tredicesima mensilità						
Redditi di lavoro dipendente (721)						
Indennità erogata (723)						
Indennità non erogata (724)						91,78
Indennità recup. entro conguaglio (725)						
Giorni lavoro dipendente (726)						335
Redditi di lavoro dipendente (727)						
Indennità erogata (728)						
Indennità non erogata (729)						
Indennità recup. entro conguaglio (730)						
Codice fiscale sostituto (731)						

Viene quindi compilato il punto 724 utile a contenere l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta non ha erogato al dipendente.

ESEMPIO 2

Il dipendente per cui si è prodotto il seguente esempio ha un doppio rapporto nell'anno con lo stesso datore:

Il primo rapporto come parasubordinato, ed il secondo rapporto come subordinato, nel quale il sostituto ha riconosciuto il "Bonus Natale".

RELEASE03 - Dimcu2025 - v.25.00.0c00 - MODELLO CU - Menu' principale

Schermo Stampate Funzioni

Anno 2024

Codice sostituto d'imposta 100 # RANOCCHI SRL

Progressivo invio 1 Tipo di comunicazione Normale CU precompilata Tutte

Operazione straordinaria Dichiarante

Progressivo Comunicazione 2 Numero modulo 1 PAGHE

Percettore 85036

1 Redd. / Riten. 2 Ass. fisc. 3 Ass. fisc. 4 Ass. fisc. / Oneri 5 Detraz. e cred. 6 Previd. comp. / Oneri deuc. 7 Altri dati

8 Redd. assog. a riten. LSU 9 Comp. 10 Cong. 11 Premi ris. 12 Famil. 13 Rimb. no tassaz. 14 Part. tip. redd.

Indennita' tredicesima mensilita'		Particolari tipologie reddituali	
Redditi di lavoro dipendente (721)	11.461,32	Codice / Importo (741) 1	(742) 11.461,32
Indennita' erogata (723)	50,41	Codice / Importo (743) 5	(744) 4.826,80
Indennita' non erogata (724)	0,00	Codice / Importo (745)	(746)
Indennita' recup. entro conguaglio (725)		Redditi Campione D'Italia	Assente
Giorni lavoro dipendente (726)	184	Redditi lavoro sportivo tempo indeterminato	
Redditi di lavoro dipendente (727)		Reddito lordo sportivo dilettantistico (781)	
Indennita' erogata (728)		Reddito lordo sport. profession. under 23 (782)	
Indennita' non erogata (729)		Altri redditi di cui al punto 1 (783)	
Indennita' recup. entro conguaglio (730)		Redditi lavoro sportivo tempo determinato	
Codice fiscale sostituto (731)		Reddito lordo sportivo dilettantistico (784)	
		Reddito lordo sport. profession. under 23 (785)	
		Altri redditi di cui al punto 2 (786)	
		Dati relativi all'assegno unico	Assente

Nella ipotesi in cui il numero dei giorni riportato al punto 726 NON sia coincidente con il numero dei giorni presente nel punto 6, deve essere compilata l'annotazione (cod. CI).

Il campo 731 non viene compilato, poiché trattasi di stesso datore.

ESEMPIO 3

Il dipendente per cui si è prodotto il seguente esempio ha due rapporti nell'anno, con datori diversi, ed in entrambi è stato erogato il bonus in argomento.

Il punto 726 **va compilato sempre se presente il campo 723 724 o 725 e non deve risultare superiore al campo 6.**

I dati relativi al datore precedente sono un di cui dei punti da 721 a 723.
Il campo 731 contiene il CF del datore precedente.

RELEASE03 - Dimcu2025 - v.25.00.0c00 - MODELLO CU - Menu' principale

Anno: 2024

Codice sostituto d'imposta: 100 RANOCCHI SRL

Progressivo invio: 1 Tipo di comunicazione: Normale CU precompilata: Tutte

Operazione straordinaria: Dichiarante

Progressivo Comunicazione: 1 Numero modulo: 1 PAGHE

Percettore: [redacted]

1 Redd. / Riten. 2 Ass. fisc. 3 Ass. fisc. 4 Ass. fisc. / Oneri 5 Detraz. e cred. 6 Previd. comp. / Oneri dov. 7 Altri dati
8 Redd. assog. a riten. LSU 9 Comp. 10 Cong. 11 Premi ris. 12 Famil. 13 Imp. no tassaz. 14 Part. tip. redd.

Indennità 'tredicesima mensilata'

Redditi di lavoro dipendente (721) 10.013,93 Particolari tipologie reddituali

Indennità erogata (723) 42,19 Codice / Importo (741) (742) 10.013,93

Indennità non erogata (724) Codice / Importo (743) (744)

Indennità recup. entro conguaglio (725) Codice / Importo (745) (746)

Giorni lavoro dipendente (726) 154 Redditi Campione D'Italia Assente

Redditi di lavoro dipendente (727) 7.914,71 Redditi lavoro sportivo tempo indeterminato

Indennità erogata (728) 34,25 Reddito lordo sportivo dilettantistico (781)

Indennità non erogata (729) Reddito lordo sport. profession. under 23 (782)

Indennità recup. entro conguaglio (730) Altri redditi di cui al punto 1 (783)

Codice fiscale sostituto (731) 01065380402 Redditi lavoro sportivo tempo determinato

Dati relativi all'assegno unico Assente

Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Nella ipotesi in cui il numero dei giorni riportato al punto 726 sia coincidente con il numero dei giorni presente nel punto 6, deve essere compilata esclusivamente l'annotazione (cod. AI)

ESEMPIO 4

Dipendente a cui sono stati erogati PREMI e MANCE (per la parte tassata ad imposta sostitutiva) nel **punto 721** va l'importo al netto di mance e premi detassati.

RELEASE01 - Dimcu2025 - v.25.00.0c00 - MODELLO CU - Menu' principale

Schermo Stampes Funzioni

Anno: 2024

Codice sostituto d'imposta: 100 RANOCCHI SRL

Progressivo invio: 1 Tipo di comunicazione: Normale CU precompilata Tutte

Operazione straordinaria Dichiarante

Progressivo Comunicazione: 5 Numero modulo: 1 PAGHE

Perettore: 2076

1 Redd. / Riten. | 2 Ass. fisc. | 3 Ass. fisc. | 4 Ass. fisc. / Oneri | 5 Detraz. e cred. | 6 Previd. comp. / Oneri deuc. | 7 Altri dati
8 Redd. assog. a riten. LSU | 9 Comp. | 10 Cong. | 11 Premi ris. | 12 Famil. | 13 Impb. no tassaz. | 14 Part. tip. redd.

Indennita' tredicesima mensilita'		Particolari tipologie reddituali	
Redditi di lavoro dipendente (721)	12.401,36	Codice / Importo (741) 1 (742)	12.401,36
Indennita' erogata (723)	50,41	Codice / Importo (743)	
Indennita' non erogata (724)	0,00	Codice / Importo (745)	
Indennita' recup. entro conguaglio (725)		Redditi Campione D'Italia	Assente
Giorni lavoro dipendente (726)	184	Redditi lavoro sportivo tempo indeterminato	
Redditi di lavoro dipendente (727)		Reddito lordo sportivo dilettantistico (781)	
Indennita' erogata (728)		Reddito lordo sport. profession. under 23 (782)	
Indennita' non erogata (729)		Altri redditi di cui al punto 1 (783)	
Indennita' recup. entro conguaglio (730)		Redditi lavoro sportivo tempo determinato	
Codice fiscale sostituto (731)		Reddito lordo sportivo dilettantistico (784)	
		Reddito lordo sport. profession. under 23 (785)	
		Altri redditi di cui al punto 2 (786)	
		Dati relativi all'assegno unico	Assente

- **Punti 741, 743 e 745 della CU – Particolari tipologie reddituali**

Rivisti complessivamente le codifiche delle particolari tipologie reddituali nel seguente modo:

- **Codice 1** – redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a);
- **Codice 2** – compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) del Tuir);
- **Codice 3** – indennità e compensi percepiti per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b) del Tuir);
- **Codice 4** – somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir);
- **Codice 5** – redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir);
- **Codice 6** – remunerazione dei ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d) del Tuir);
- **Codice 7** – compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);
- **Codice 8** – indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir);
- **Codice 9** – indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir);
- **Codice 10** – le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (art. 50, comma 1, lett. h) del Tuir);
- **Codice 11** – prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria (art. 50, comma 1, lett. h-bis) del Tuir);
- **Codice 12** – altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir);
- **Codice 13** – compensi percepiti dai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l) del Tuir).

In **GIS ModCU** i codici 1, 4 e 5 (scorso anno era codice 2) **sono automatici** mentre gli altri sono manuali.



APPLICATIVO

Codice 1 viene compilato per tutti i lavoratori subordinati

Codice 4 viene compilato in caso di tipo soggetto Borsista e Stagista, Tirocinante

Codice 5 viene compilato in caso di tipo soggetto "Parasubordinato" e "Socio/Amministrativo"

Il **campo 742** viene compilato al netto di eventuali redditi esenti.

- **Punti da 791 a 805** della CU – Dati relativi all’assegno unico
Nuova **sezione** riservata all’Inps.

Tra le principali novità da segnalare della CU 2025 relative **Quadro LD - "INPS Gestione separata parasubordinati"**:

- **Punto 51** della CU – Tipo rapporto:

Eliminati i seguenti codici:

- **07** – Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).
- **09** – Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

Tra le principali novità da segnalare della CU 2025 relative **Quadro LA - "Dati lavoratori autonomi"**:

- **Punto 1** della CU – Causale:

Eliminate le seguenti causali:

- **N1** – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi **erogati fino al 30 giugno 2024**
- **X** – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- **Y** - canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

- **Punto 6** della CU – Codice:

Inseriti i seguenti codici:

- **16** – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno

trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

- **17** - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.
- **25** - nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.
- **26** - nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del decreto - legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.

Eliminato il seguente codice:

- **24** - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

In **Gis ModCU** i nuovi codici sono automatici.

- **Punto 21** della CU – Eliminata la casella.
- **Punto 31** della CU – Tipo rapporto

Nuova casella utile a contenere il **codice tipo rapporto** indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS:

- **7** – Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).
- **9** – Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Il presente codice non può essere utilizzato per I rapporti di lavoro sportivo di cui al D.lgs.36/2021 per il quale deve essere utilizzato quanto illustrato nel punto 2.3 sezione 3 bis.
- **13** – associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (non possono essere attivati nuovi rapporti da 01/01/2017).
- **D1** – Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2.
- **D2** – Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1.
- **D3** – Sportivo dilettante con copertura assicurativa.
- **D4** – Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5.
- **D5** – Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4.
- **D6** – Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa.
- **D7** – Sportivo dilettante impiegato pubblico.

In **Gis ModCU** i nuovi codici **sono automatici**.

- **Punto 33** della CU – Categoria

Apportata complessivamente una ristrutturazione di tutte le categorie presenti:

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	N
	Pediatra di libera scelta	O
	Medico specialista esterno	P
	Medico della continuità assistenziale a tempo determinato	Q
	Medico fiscale INPS	R
	Medico convenzionato esterno INPS	S
	Medico operante presso struttura accreditata SSN	T
	Medico operante presso altri enti	U
ENPAPI	Infermieri prestatori d'opera occasionali	V
INPS	Gestione Separata INPS (Art. 2, comma 26, legge n. 335/95)	W
	Gestione ex Enpals	Z

In **Gis ModCU** le nuove categorie sono manuali **tranne la Z che è automatica**

- **Punto 40** della CU – Importo franchigia utilizzato

Nuova casella utile a contenere l'importo della franchigia detratta dalle somme erogate di cui al punto 4.

In **Gis ModCU** la casella è automatica solo per alcune categorie per cui è **necessario verificare la correttezza del dato**.

Tra le principali novità da segnalare del CU 2025 relative alle **“Locazioni brevi”**:

- **Punto 22** della CU – Codice CIN

Nuova casella utile a contenere il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come previsto dall'art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In **Gis ModCU** la casella è prelevata automaticamente

Tra le principali novità da segnalare del CU 2025 relative alle **“Annotazioni”**:

- **Annotazione CI** - Informazioni relative al periodo di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett.a), data inizio (...) e data fine (...) per ciascun periodo di lavoro.

Nuova annotazione **automatica**.

Si riportano di seguito istruzioni relative al punto 726, per meglio comprendere la condizione per cui l'annotazione CI viene implementata automaticamente.

*Nel **punto 726** indicare il numero di giorni di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 comma 1 del Tuir. Il punto 726 va compilato solo se diverso da quanto riportato al punto 6 della sezione “Dati fiscali”. Nel caso in cui nel presente punto siano considerati anche giorni relativi a*

precedenti rapporti di lavoro, riportare nelle annotazioni (cod. CI) la data di inizio e la data di fine rapporto per ciascun rapporto di lavoro.

- **Annotazione CN** - Somme arretrate di assegno unico universale riferite ad anni precedenti, importo erogato (...).

Nuova annotazione **riservata all'Inps.**

- **Annotazione GA** - Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Nuova annotazione **automatica.**

- **Annotazione GB** - Il 60% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Nuova annotazione **automatica.**

- Regole di prelievo “lavoro sportivo”

☰
>_

APPLICATIVO

QUADRO LD
Nella sezione “REDDITI LAVORO SPORTIVO” vanno riportati i lavoratori sportivi che hanno usufruito dell’esonero dei 15.000,00 euro.

Redditi lavoro sportivo tempo indeterminato

Reddito lordo sportivo dilettantistico (781)

Reddito lordo sport. profession. under 23 (782)

Altri redditi di cui al punto 1 (783)

Redditi lavoro sportivo tempo determinato

Reddito lordo sportivo dilettantistico (784)

Reddito lordo sport. profession. under 23 (785)

Altri redditi di cui al punto 2 (786)

I redditi implementati nelle caselle in argomento, sono AL LORDO della quota esente

PuntoCU	Tipo lavoratore	Tipo rapporto	Tipo soggetto	Tipo assunzione	Tipologia settore azienda	Note
781	ST SZ		Tempo indeterminato subordinato	Normale	NO professionista	Opzione studio Irpef A8= X Qualifica INPS diversa da “U”
782	ST SZ		Tempo indeterminato subordinato	Sportivo professionista under 23	Sportivi professionisti	Qualifica INPS diversa da “U”
783						Nessun dato automatico
784	ST SZ		Tempo determinato subordinato	Normale	NO professionista	Opzione studio/Irpef A8= X Qualifica INPS diversa da “U”
784		Da D1 a D3 e D7	Parasubordinato	Sportivi dilettanti aziende no lucro	Indifferente	(*)

784		Da D4 a D6	Parasubordinato (amministrativo gestionale)	Sportivi dilettanti azie no lucro	Indifferente	
785	ST SZ		Tempo determinato subordinato	Sportivo professionista under 23	Sportivi professionisti	Qualifica INPS diversa da "U"
786						Nessun dato automatico

(*) Se tale tipologia di soggetto è assunto presso una federazione professionista, per permettere il prelievo del soggetto in CU è necessario impostare il campo B 51=S, presente in TABSTU Folder – Opzioni, bottone 770/CU.

- Regole di prelievo “Compensi a Terzi”

Per le causali prestazioni (C, M, M1, N2, N3, V, V2, ZO) se presente la sezione INPS compilata nel programma compensi a terzi, i relativi dati INPS Gestione Separata, verranno riportati nella CU, nel quadro LA, nella sezione Dati previdenziali, con codice categoria W.

Per le causali prestazioni (A, O, O1) se presente la sezione ex ENPALS compilata nel programma compensi a terzi, i relativi dati ex ENPALS, verranno riportati nella CU, nel quadro LA, nella sezione Dati previdenziali, con codice categoria Z.

Per tutte le altre causali prestazioni, diverse da quelle sopra elencate, anche se gestita la sezione INPS e/o ex EMPALS nel programma compensi a terzi, i relativi dati inseriti non verranno riportati nella sezione Dati previdenziali della CU, quadro LA.

IMPLEMENTAZIONI

Prelievo arretrati anni precedenti

In relazione all’esposizione degli arretrati anni precedenti nel modello CU ed in presenza di erogazione di arretrati riferiti ad anni diversi, le specifiche tecniche in merito all’anno degli arretrati (punto 525) precisano quanto segue:

“Il campo è obbligatorio se presente il campo DB001524” dove il punto 524 contiene le detrazioni,

Sebbene il programma di prelievo della CU rispetta la regola indicata nelle specifiche tecniche suddette e dal momento che nelle istruzioni viene invece riportata la seguente frase *“Qualora i compensi si riferiscano a più anni d’imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 520 a 526, avendo cura di specificare al punto 525 il diverso anno di riferimento.”*, è stato inserito un flag in anagrafica studio GisPaghe, folder 8 – Opzioni, bottone “CU/770”:

“CU: Compensi relativi agli anni precedenti” - inserendo “A” è possibile indicare sempre l’anno di competenza anche in assenza di detrazioni e quindi separare, in fase di prelievo CU, le erogazioni arretrati anni precedenti.

INSTALLAZIONE APPLICATIVO

Nuova installazione

In fase di primo accesso e quindi di creazione nuovi archivi viene richiesto se convertire e quindi riportare, nella nuova procedura, le certificazioni uniche già elaborate come anno d'imposta 2024 nella procedura del precedente anno (GISMODCU 2025) che risultano inserite o modificate manualmente.

L'eventuale prelievo verrà eseguito ad esclusione delle annotazioni ed ovviamente dei campi di nuova istituzione.

N.B.: Di default non viene convertita alcuna dichiarazione in quanto le stesse devono essere inviate telematicamente entro il 16 Marzo dell'anno successivo e quindi sono necessariamente da riprelevare.

Ad ogni modo tali dichiarazioni possono continuare ad essere consultate nella procedura dello scorso anno.




Figura 2

Al campo <Dichiarazioni>, oltre alla scelta di default "Nessuna" è possibile selezionare "Tutte", "Solo le chiuse" o "Le chiuse e stampate".

Il check "Cambia in storico" è attivo di default ed è utile per inserire come "Storico" il comando di accesso della gestione CU dell'anno scorso.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	25.01.1c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	18.02.2025

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.

Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di Aggiornamento 25.01.01c00 (Aggiornamenti software\2025\GIS PAGHE - Gis Paghe 25.01.1c00 Aggiornamento 25.01.1c00)





COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	25.01.0c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	25.01.1c00/A

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE_Agg_2511c0_fsetup0** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](http://www.ranocchi.it)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server o locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

La presente release contiene:

- Circolare INPS n. 32 del 30.01.2025: Decontribuzione SUD PMI
- Correzioni ed implementazioni varie

In fase di controllo del modello CU, la presenza della sezione "indennità tredicesima" e la mancata compilazione del prospetto familiari, genera lo scarto della certificazione per presenza di errori bloccanti.

In GisPaghe è necessario pertanto perfezionare la sezione familiari nell'anagrafica dipendente (nella procedura PAGHE 2024 AP), prima di effettuare il prelievo della Certificazione Unica.

Ricordiamo che **venerdì 21 febbraio 2025**, dalle 10:00 alle 12:00 si terrà il corso di formazione relativo alla Certificazione Unica. Il corso comprenderà anche una breve sessione riguardante la gestione della nuova Decontribuzione SUD PMI.

L'utente può utilizzare il seguente link per collegarsi alla sessione.

<https://www.youtube.com/watch?v=7YnAAsUud3A>

REVISIONE PROGRAMMI

Circolare numero 32 del 30.01.2025: Decontribuzione SUD PMI

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**di seguito, legge di Bilancio 2025**), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, anche Decontribuzione Sud PMI).**

Ai sensi del comma 408 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue: **per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;**

Anni	Misura nuovo esonero contributi c/ditta per Mezzogiorno	Dipendenti a tempo indeterminato assunti alla data
2025	25% dei complessivi contributi previdenziali per max 145 euro su base mensile per 12 mensilità	Assunti entro 31/12/2024
2026	<u>20% dei complessivi contributi previdenziali per max 125 euro su base mensile per 12 mensilità</u>	Assunti entro 31/12/2025
2027	<u>20% dei complessivi contributi previdenziali per max 125 euro su base mensile per 12 mensilità</u>	Assunti entro 31/12/2026
2028	<u>20% dei complessivi contributi previdenziali per max 100 euro su base mensile per 12 mensilità</u>	Assunti entro 31/12/2027
2029	<u>15% dei complessivi contributi previdenziali per max 75 euro su base mensile per 12 mensilità</u>	Assunti entro 31/12/2028

L'agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai **rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione**

- del settore agricolo,
- dei contratti di lavoro domestico
- dei rapporti di apprendistato, **spetta invece per W-apprendista mantenuto operario e R-apprendista mantenuto impiegato**
- dei lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente

a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui i lavoratori sono denunciati nel flusso Uniemens.

Come anticipato, la misura Decontribuzione Sud PMI **spetta in favore delle microimprese** e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.**

L'agevolazione non si applica ai seguenti datori di lavoro:

- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- gli enti morali;
- agli enti ecclesiastici.

La Decontribuzione Sud PMI:

- si applica ai **solii rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati al 31/12 dell'anno precedente all'anno di applicazione**
- si applica ai rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione. (pertanto per l'applicazione della decontribuzione in oggetto nell'anno 2025, sono considerate valide le trasformazioni avvenute entro il 31.12.2024)
- Inoltre, in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest'ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro

Pertanto

è condizione necessaria e sufficiente, dal punto di vista temporale, che

il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ceduto sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.

Nel caso in cui, quindi, il trasferimento del lavoratore o la cessione del contratto abbiano luogo in un momento successivo a tale data, la Decontribuzione Sud PMI può essere fruita dal datore di lavoro cessionario, purché la sede di lavoro di quest'ultimo sia collocata in una delle regioni previste dall'articolo 1, comma 406, della legge di Bilancio 2025.

Contributi esclusi dall'esonero

Nella circolare vengono elencati i contributi che sono esclusi dall'esonero, in particolare

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo (0,30%) previsto dall'art. 25, c. 4, L.845/1978 (Ulteriore Aspi);
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo Tesoreria di cui all'art. 1, c. 755, L. 296/2006;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli art. 26, 27, 29 del D. Lgs. 148/2015, al Fondo solidarietà della provincia di Trento e Bolzano- Alto Adige di cui all'art. 40 dello stesso Decreto;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal D.I. 95269/2016, adottato ai sensi dell'art. 40, c. 9, del D.Lgs. 148/2015;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale quelle di natura solidaristica (cfr Circolare 111/2023, per ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella presente circolare).

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

È, ad esempio, cumulabile con:

- l'incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, di cui all'art. 4, c. da 8 a 11, della L. 92/2012;
- l'esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, di cui all'art. 1, c. da 100 a 108, della L. 205/2017;
- gli incentivi di tipo economico, quali l'incentivo all'assunzione di disabili, di cui all'art. 13 della L. 68/1999 o l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpl, di cui all'art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012).

Laddove si intenda cumulare il presente esonero con altri regimi agevolati riguardanti gli stessi lavoratori, lo stesso trova **applicazione in via residuale** sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Non è cumulabile con:

- gli esoneri contributivi all'assunzione previsti dal D.L. 60/2024 – Decreto Coesione (art. 21, 22, 23 e 24) , ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica;
- l'agevolazione per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui agli art. 10 e 12, c. 10, del D.L. 48/2023.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare (febbraio 2025) devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "DPMI", avente il significato di "Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l'occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; **da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati**, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L588", avente il significato di "Conguaglio Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l'occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI";
- con il codice "L589", avente il significato di "Arretrati Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l'occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI".

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di **febbraio, marzo e aprile 2025**.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica, per usufruire dell’esonero in argomento a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono esporre nel flusso Uniemens sezione “ListaPosPA” i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “65”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;
- nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il **recupero dell’agevolazione relativa al mese di gennaio 2025** può essere effettuato ed esposto esclusivamente nei flussi Uniemens-ListaPosPA dei mesi **di febbraio, marzo e aprile 2025**.

Si evidenzia altresì che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica agli Enti elencati al paragrafo 2 della presente circolare e nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione recate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

APPLICATIVO
Esposizione in UniEmens

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.01.1c00 - DENUNCIA DMA2 - QUADRO E0 - Sezione I

Schermo Stampe Funzioni

2025

Quadro E0-Dati relativi ai periodi

CASSA

Data inizio 01/02/2025
Data fine 28/02/2025
Cessazione
Tipo Part-time Full time
Maggiorazioni

Imponibile pensionistico 10.3
Contributi pensionistici 3.3
Di cui C/Dipendente 9
Imponibile eccede massimale
Contributo 1%
Tipo Aeromobile
Indennità volo
Tipo indennità
Importo altra indennità
Maggiorazione pensionabile
Giorni utili
Retrib. virtuale fini pens.
Stipendio tabellare 10.2
Retrib. Indiv. anzianità 1
Quota previdenza integrativa
Contributo Solidarietà L.166

Altra amministrazione
Tipo amministrazione No altra amministrazione
Tipologia Servizio
Codice fiscale azienda
Codice fiscale azienda

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.01.1c00 -
Schermo Stampe Funzioni

Codice recupero	Imponibile	Importo
65-Esonero Sud PMI		145,00
65-Esonero Sud PMI		145,00

Codice recupero 65-Esonero Sud PMI
Imponibile
Importo 145,00
Anno riferimento 2025
Mese riferimento Febbraio

SCTN 000158
1
04
007
Tfr

sosp.
sosp.
p.

Gestione rec. sgravi 290,00
Altro ente versante

- Inserimento esonero in anagrafica

In GisPaghe con la presente release è stato implementato il codice esonero **76- Incentivo occupaz. svant.SUD PMI L207/24**

Codice	Descrizione	Tipo	Sigla esonero	CA	%r
74	Inc.ass./trasf.SFL art.10,c1 e 2 DL.48/2023		ESFL		1
75	Agev.lav.agric. art 2 DL 15.05.2024 n. 63		ESAS		
76	Incentivo occupaz. svant.SUD PMI L207/24		DPMI		

76 Incentivo occupaz. svant.SUD PMI L207/24
 Tipo agevolazione: 76
 Tipo contribuzione Inps: CA
 Sigla esonero Uniemens: DPMI # Agevolazione contributiva SUD PMI L. 207
 Riduzione contributiva: 25.00 Rid. contr. TD: Importo totale su dipendente % su imp. sociale
 Tipologia dipendenti: Tempi indeterminati
 Sigla credito Uniemens corrente: L588 # Conguaglio esonero art.1, c.da 406 a 412
 Sigla credito Uniemens arretrato: L589 # Cong esonero arretr art.1, c.da 406 a 41
 Sigla Inail: Riduzione
 Periodo inizio agevolazione: 01/2025 Periodo fine arretrati: 02/2025 Durata: 12
 Periodo inizio recupero: 02/2025 Periodo fine recupero: 04/2025
 Ultima data utile x avere esonero: 31/12/2025 Data termine esonero
 Tetto massimo annuo: 1740.00 Tetto dipe relativo a intero periodo
 Tetto massimo annuo TD: Ex Scau Ex Inpdap Altri Dati

L'utente, analogamente agli altri esoneri, dovrà procedere all'inserimento del codice esonero nel Folder 3 – Contributi dell'anagrafica dipendente.


RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.01.1c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE-ALTRI ESONERI CONT
 Esonero rientro maternita'
 Data inizio esonero: 01/01/2025 Tetto max agevolazione
 Data inizio cedolino: 01/02/2025 Forza arretrati Tetto max agevolaz. mese
 Mesi/Giorni rapporti precedenti
 Teorico rapporti precedenti
 Data fine esonero: 31/12/2025 Redd.cittadinanza 2° peri
 Perc. Part-time: Sospensione sgravio
 Codice esonero: 76 Incentivo occupaz. svant.SUD PMI L207/24
 Posizione INAIL: Soggi
 Codice posizione: 1 IMPIEG
 Tipo gruppo/dipe: Nessun
 Gruppo Incid. man.
 Codice retribuzione Inail: Da tipo
 Categoria per 770: Non spe
 Assegni familiari: Nucl
 Persone nucleo
 Tabella assegni
 Cod.fiscale richiedente
 Figli oltre al primo
 Importo assegno
 Versati coniuge: No
 Uniemens: Escluso da Uniemens
 Mensilita' Uniemens: 13.000 % Part-time verticale
 Qualifica professionale: 3.4.4.1.1.1 # grafico pubblicitario
 Lavoro emerso SosPensive

In fase di inserimento puntuale nel dipendente sarà a cura dell'utente inserire la "Data inizio esonero" come 01.01.2025

Data inizio cedolino, corrisponde al mese dal quale si procede al calcolo del corrente, di conseguenza gennaio rappresenta l'unico mese arretrato per il quale il programma esegue il recupero, poiché il corrente è il mese di febbraio

La data fine esonero, viene implementata automaticamente dal programma con 31.12.2025


Qualora l'utente inserisse l'esonero in un dipendente a cui non spetta (si veda elenco prodotto nella pagina successiva), il programma restituisce il seguente messaggio bloccante:



Il programma segnala anche la mancanza della data inizio esonero, che come precisato deve essere uguale a 01.01.02025 e non può essere omessa.

- Utility Esonero - UTSUDPMI

Al fine di rendere più agevole l'inserimento massivo, nelle anagrafiche dei dipendenti, dell'esonero in argomento, è stata creata l'Utility **UTSUDPMI**.



Il programma di utilità richiede il mese, che corrisponderà al mese da cui si inizia ad elaborare l'esonero e la sede operativa, per i cui dipendenti si intende procedere massivamente all'inserimento del codice esonero 76.

Il programma NON CONTROLLA l'ubicazione della sede operativa nelle aree del mezzogiorno destinatarie della misura. Il controllo è a cura dell'utente sia in fase di inserimento ad hoc nel dipendente, sia mediante l'utilizzo dell'utility, la quale infatti richiede la sede operativa, su cui operare l'inserimento.

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.01.1c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampa Funzioni

2025

Codice azienda: 56
Codice dipendente: 7

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Co

Inquadramento: Qualifica INPS - 1: 2-Impiegato, Qualifica INPS - 2: Full time, Part-time agevolato: Id ce, Tipo contratto: Normale, Tipo agevolazione: Nessuna, Altre agevolazioni: Nessuna, Tipo lavoratore: Incentivo occ, Esoneri contributivi: Incentivo occ

Posizione INAIL: Soggetto, Codice posizione: IMPIEGATI

Tipo gruppo/dipe: Nessuno, Gruppo Incid. man., Codice retribuzione Inail: <Da tipo age, Categoria per 770: Non specific.

Assegni familiari: Persone nucleo, Tabella assegni, Cod.fiscale richiedente, Figli oltre al primo, Importo assegno, Versati coniuge: No

Reddito familiare (Classe), Sospensione: conIuge

Mensilità Uni-Emens: 13.000, % Part-time verticale, Qualifica professionale: 3.1.2.2.0.4, grafico impaginatore web

Lavoro emerso, SosPensive

Codice	Descrizione	Periodo inizio	Periodo fine
47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020	02/05/2023	31/12/2024
76	Incentivo occupaz. svant.SUD PMI L207/24	01/02/2025	31/12/2025

Codice esonero: 76 Incentivo occupaz. svant.SUD PMI L207/24

Data inizio esonero: 01/01/2025, Data inizio cedolino: 01/02/2025, Forza arretrati, Tetto max agevolazione, Tetto max agevolaz. mese, Mesi/Giorni rapporti precedenti, Teorico rapporti precedenti, Data fine esonero: 31/12/2025, Perc. Part-time, Insegnanti calendario su 6 giorni, Presenza Ente formazione, Sospensione sgavio

Il programma, con l'utilizzo dell'Utility, procede automaticamente ad inserire le informazioni sopra espote, corrispondenti all'esonero 76-Incentivo occupaz.svant. SUD PMI L207/24.

L'utility **NON inserisce il codice esonero 76** nei seguenti casi:

- Se data assunzione/trasformazione successiva al 31.12.2024
- Dipendenti a tempo determinato
- Dipendente agricolo
- Apprendista
- Lavoratore domestico
- Parasubordinato
- Stagista/tirocinante
- Lavoratori intermittenti
- Dipendenti licenziati

Inoltre, il programma di utilità **non inserirà l'esonero 76** in trattazione, qualora nell'anagrafica dipendente fosse già presente uno dei seguenti esoneri in quanto si ritiene possano risultare incompatibili:

- 54 - Inc.occ.giovanile tempo ind./trasf.SUD L178/20 (GI48)
- 61 - Inc.occ.giovanile t.ind./trasf.art.10 L178/20-2022 (GI36)
- 62 - Inc.occ.giovanile t.ind./trasf.SUD L178/20-2022 (GI48)
- 64 - Inc.occ.giovanile t.ind./trasf.art.10 L178/20-2023 (EG36)
- 65 - Inc.occ.giovanile t.ind./trasf.SUD L178/20-2023 (EG48)
- 66 - Inc.ass./trasf.donne sv.art.1,c16-19 L.178/20-2023
- 69 - Esonero ass.t.det./trasf. donne vit.violenza L.213

- 70 - Esonero ass.t.indeterm.donne vit.violenza L.213/23
- 71 - Esonero per assunz/trasfor art.1, comma 294 L.197
- 72 - Inc.ass.lav.Tempo Ind.DL10 agosto 2023
- 73 - Inc.ass./trasf.ADI art.10,c1 e 2 DL.48/2023
- 74 - Inc.ass./trasf.SFL art.10,c1 e 2 DL.48/2023

Al termine dell'elaborazione, l'utility restituisce il seguente report, segnalando l'elenco dei dipendenti per i quali si è riscontrata l'incompatibilità.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Azienda	Sede	Matricola	Anno	Mens.	Mese	Descrizione			
2	384		229				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
3										
4	384		247				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
5										
6	384		259				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
7										
8	384		260				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
9										
10	384		262				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
11										
12	384		263				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
13										
14	384		264				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
15										
16	384		269				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
17										
18	384		271				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
19										
20	384		282				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
21										
22	384		284				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
23										
24	384		287				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
25										
26	384		291				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			
27										
28	384		292				Presenza di esonero incompatibile con esonero 76!			

Ente	Descrizione	Imponibile	Perc. dipe	Agev. dip	Contributi	Imp. al m	Imp. lav.p	Ctr. pagat	Differenze	Perc. azie	Agev. azi	Contributo
INPS	IVS	3465	9,19		318,43	7140				23,81		825,02
INPS	TFR	3465				7140				0,2		6,93
INPS	Cuaf	3465				7140				0,68		23,56
INPS	Malattia	3465				7140				2,44		84,55
INPS	Maternita'	3465				7140				0,24		8,32
INPS	ASPI	3465				7140				1,31		45,39
INPS	Fon.Sol.5	3465	0,17		5,89	7140				0,33		
										FEBBRAIO		993,77 * 25% = 248,44

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e **nel limite del 25% della contribuzione esonerabile**, come precisato nella circolare in trattazione.

Poiché per entrambe le mensilità, nell'esempio posto in essere, il 25% della contribuzione esonerabile supera il limite massimo di 145,00 euro su base mensile, il programma per entrambi i codici a credito previsti dalla circolare (L589 arretrato e L588 corrente) conguaglia l'importo massimo.

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.01.1c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampes Funzioni

2025

Mensilità: 2 Mese: 2 Febbraio 2025 Istat: 120,2000

Tipo soggetto: Lav. dip. in Tipo paga: Mensile: 168,00/26

Qualifica: 2-Impiegati Livello: 4 %PT

Data assunzione: 02/05/2023

Data cessazione: Retribuzione: 1.320,09

1 Scadenze | 2 Eventi | 3 Ratei | 4 Presenze | 5 Sviluppo | 6 Totali | 7 Contributi | 8 Fiscali | 9 Costi

Maticola INPS: CSC 70708 Sede: 5100 NAPOLI Totale: 1.049,93

Definitivo

		Debito			Credito		
**11	IMPIEGATI	1,00	26,00	3.465,00	L589	ASUDPMI25	145,00
FE00	NUM DIP FE	1,00			L588	SUDPMI25	145,00
FZ00	FORZA AZIE	1,00					
DPMI	SUDPMI25						
		1.339,93			290,00		

N. dip. occupati: 1,00 N. dip. tempo det.

Enti Data versamento Imponibile Importo



NORMATIVA

Per quanto riguarda le **cessazioni in Corso di mese oppure per i dipendenti part time**, non sono previste riparametrazioni, di conseguenza l'esonero spetta sempre entro il limite mensile delle 145,00 euro.

- Mensilità aggiuntive

Circa il trattamento delle mensilità aggiuntive, con riferimento al calcolo dei contributi agevolabili sul relativo importo, la circolare recita nel seguente modo:

Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), **se erogate per intero, non rientrano** nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell'agevolazione.

Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, **le stesse rientrano** nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l'anno 2025).

In **GisPaghe** per indicare che le mensilità di tredicesima e quattordicesima vengono erogate mensilmente è stata implementata la seguente informazione, presente nel Folder Ratei dell'anagrafica azienda.

The screenshot shows the 'Ratei' section of the 'ANAGRAFICA AZIENDA' interface. The 'Erogazione residui' table is visible, with the following data:

	Mese chiusura	Mesi post.	Mens. agg.	Voce erog.	Voce liquid.	in prova	Arrotonda	Causale
Ferie	Non specificato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permessi	Non specificato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.o.l.	Non specificato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ex Festività	Non specificato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tredicesima	Dicembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quattordicesima	Giugno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The 'Erogazione residui' table is highlighted with a red box. The 'Erogazione residui' section is also highlighted with a red box. The 'Erogazione residui' table is also highlighted with a red box.

Con l'opzione **"Eroga mese"** inserita in azienda, **a cura dell'utente**, il programma inserisce nella base di computo della decontribuzione SUD PMI anche gli importi di mensilità aggiuntive.

Coloro i quali erogano mensilmente i suddetti ratei e hanno pertanto le voci di liquidazione presenti nelle voci programmate azienda / dipendente possono continuare a gestirle in questa modalità.

Non è necessario quindi, in presenza della suddetta opzione, eliminare le voci dalla sezione "Voci programmate", ma in alternativa l'utente può comunque rimuoverle ed in tal caso il programma provvederà a valorizzarle mensilmente e automaticamente nel cedolino.

Per le aziende che erogano i ratei suddetti nella periodicità ordinaria (ad esempio giugno e dicembre) nel campo in trattazione sarà presente l'opzione **"Eroga anno"**. Ciò premesso, in fase di liquidazione annuale di tali mensilità, il relativo importo non rientrerà nella base di computo dell'esonero SUD PMI.

- Esposizione in UniEmens

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.01.1c00 - GESTIONE UNIEMENS

Schermo Stampe Funzioni

2025

Mese/Anno: Febbraio | 2025

LISTA DENUNCE INDIVIDUALI

Codice azienda: 565 BE

Denuncia standard | 1 Automatica

Cognome: [REDACTED]
 Nome: [REDACTED]
 Codice fiscale: [REDACTED]

Qualifica 1: 2-Impiegato
 Qualifica 2: Full time
 Qualifica 3: 1-Tempo indeterminato

Tipo contribuzione: [REDACTED]

Elimina UniEmens
 Tipo regolarizzazione: <Non specificato>
 Estremi
 Tipo apprendistato: <Non specificato>

Tipo	Num.	Descrizione	Mese
Incentivo	1	Periodo: 2025 - 01	Mese attuale
Incentivo	2	Periodo: 2025 - 02	Mese attuale

Tipologia Causali: Incentivi/Esoneri

Causale: DPMI Agevolazione contributiva SUD PMI L. 207/24

Identificativo: 2023-05-02

Anno riferimento: 2025
 Mese riferimento: 2
 Base di riferimento: [REDACTED]
 Importo: 145,00

In caso di dipendente trasformato a Tempo Indeterminato, nel campo "Identificativo" verrà implementata la data di trasformazione.

IMPLEMENTAZIONI

Gestione voci di calcolo (GVOCI – TK GIS29494)

Implementato il codice irpef 9 "Indennita' Legge 207 - Manuale" che permette di usare una voce di calcolo (duplicata dalla originale 430) al fine di aumentare o diminuire l'importo dell'indennità esente già calcolata nel cedolino. La voce duplicata nel campo "tipo input" dovrà portare "M" in luogo di "A" e nel campo "Irpef" presente nel Folder 3 – Codici, inserire il nuovo codice 9.

Qualora l'importo da rettificare dovesse andare in sottrazione utilizzare la voce così creata con il segno negativo. Nel modello F24 gli importi gestiti in automatico e quelli gestiti con la voce "manuale" si andranno a sommare algebricamente nel tributo 1704, mentre in stampa LUL verranno esposte entrambe le voci.

The screenshot displays the 'GESTIONE ANAGRAFICA VOCI' interface. The main window shows the configuration for a tax code (9430) under the group 'GENERALE'. The description is 'INDENNITA' ESENTE L.207/2024'. The 'Tipo input' is set to 'M' (Importo manuale) and the 'Irpef' is set to '9' (Indennita' Legge 207 - Manuale). A secondary window provides a detailed view of this code, including a list of checkboxes for exclusion from net/gross calculation, such as 'Escludi dal calcolo netto/lordo', 'Escludi cessione V^ stipendio', and 'Somma su min. INPS'. The 'Competenza' is set to 'Mese attuale'.

